

**STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO**

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

Ill.mo TRIBUNALE DEL LAVORO DI MODENA

RICORSO EX ART. 700 CPC

CON ISTANZA DI DECRETO MONOCRATICO

con istanza di notifica per pubblici proclami

Oggetto: esclusione dalle Graduatorie ad esaurimento del personale docente scolastico.

PER: FIORITO Davide (FRTDVD80E22C351F) nata a Catania il 22 maggio 1980 e residente in S. Prospero sulla Secchia alla Via Fabrizio D'Andrè n. 9/2, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce, allegato con procedura telematica, al presente atto, dall' Avv. Sirio Solidoro del foro di Lecce (SLDSRI82C16D883N) ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso la Cancelleria di Codesto Ill.mo Tribunale. Si dichiara di voler ricevere comunicazioni e-o notificazioni al seguente indirizzo fax 0833273227, pec: solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it.

Contro

MIUR (80185250588)/ATP MODENA /USR EMILIA ROMAGNA (resistenti secondari), tutti in persona dei rappresentati legali pt., e tutti difesi ed elettivamente domiciliati, ex lege, dall'Avvocatura dello Stato – Distretto di competenza.

Per la

DISAPPLICAZIONE DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI:

1. **delle graduatorie provinciali ad esaurimento**, come ripubblicate di recente, dall'ATP di MODENA, in data 16/07/2015, nella parte in cui



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

non è contemplata la persona dell'istante, in quanto docente abilitata con i percorsi dei Tirocini Formativi Attivi (doc.1).

Ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto consequenziale e-o connesso, tra cui:

2. il Decreto ministeriale n. 235 del 09 aprile 2014, e DM n. 325 del 2015, recante indicazioni per l'aggiornamento triennale delle Graduatorie ad esaurimento (in avanti chiamate pure GAE), nella parte in cui il MIUR non riconosce il diritto della ricorrente, in quanto abilitata con i Tirocini Formativi Attivi (c.d. TFA), di potersi inserire nelle graduatorie ad esaurimento in occasione dell'ultimo aggiornamento valido sino al 2017 (doc.2).

Tanto premesso in fatto e in diritto, il docente istante ricorre dinanzi a Codesto ill.mo Tribunale per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto procuratore precisa che ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti, di tutti i 101 ambiti territoriali, che, in virtù dell'inserimento della ricorrente, potrebbero essere scavalcati in graduatoria per le classi di concorso in relazione alla quale risulta abilitata la ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'immenso numero dei controinteressati e per la difficoltà a reperirli, considerato che ai sensi di legge quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile si può procedere alla notifica per pubblici proclami. Considerati i precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area telematica del sito istituzionale del MIUR (v. Miur pubblici proclami).

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto

chiede

di poter procedere con la notifica per pubblici proclami, da effettuare sul sito istituzionale del Ministero di Grazie e Giustizia.

FATTO

- 1) L'istante è un docente precario e abilitato nella classe di concorso A346, iscritto soltanto nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto dell'Ambito territoriale di Modena ove attualmente svolge servizio, in ragione di varie supplenze brevi.
- 2) L'istante ambisce ad essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento di MODENA (si veda istanza/diffida in atti).
- 3) Il docente, infatti, ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento dopo aver frequentato i **Tirocini Formativi Attivi (c.d. TFA)**, per la predetta classe di concorso A346.
- 4) Con Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 (doc.3), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha introdotto i predetti Tirocini Formativi Attivi.
- 5) Si tratta di percorsi accademici, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola pubblica.
- 6) Tali percorsi sono stati formulati, ai sensi del predetto DM n. 249 del 2010 art 5, al fine di evitare la formazione del precariato scolastico (c.d. Riforma Gelmini).



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

- 7) Nello specifico, i posti sono stati calcolati sul fabbisogno: ad ogni cattedra libera corrispondeva un docente abilitato.
- 8) Inoltre, i predetti Tirocini Formativi Attivi si succedono a quelle che un tempo erano le Scuole di Specializzazione per l'insegnamento (c.d. SISS).
- 9) Com'è noto, le SISS sono state abrogate dal Legislatore, mediante l'art. 4 ter del D.L. 25.6.2008 n. 112, conv. in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.
- 10) Il ricorrente, dunque, ambisce ad essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento di MODENA e nel relativo piano di assunzioni.
- 11) Duole però constatare che al ricorrente, è stato invece riconosciuto soltanto il diritto di iscriversi nelle graduatorie di istituto; tali graduatorie, com'è noto, non permettono la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, ma servono soltanto a supplire ad esigenze temporanee del MIUR (qualche settimana o, al massimo, qualche mese).
- 12) Viceversa, le graduatorie ad esaurimento, da cui il ricorrente è ingiustamente rimasto escluso, permetterebbero la sua immissione in ruolo e, dunque, l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della P.A e la partecipazione al piano delle assunzioni ordinario o straordinario.
- 13) In occasione dell'impugnato DM n. 235 del 2014, che ha regolamentato l'aggiornamento triennale delle graduatorie, l'istante non è stato messo nelle condizioni materiali di poter inoltrare valida domanda.
- 14) Il MIUR ha infatti ingiustamente stabilito che l'inoltro della domanda per l'aggiornamento delle graduatorie, potesse avvenire esclusivamente tramite un sistema informatico denominato "istanze online".



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

- 15) A tale sito hanno potuto accedere soltanto coloro che, a differenza del ricorrente, erano possessori di *username* e *password*, in quanto già iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento.
- 16) Viceversa, coloro che, come il ricorrente, non erano stati ingiustamente iscritti nelle GAE, non potevano materialmente accedere e formulare valida domanda di inserimento nelle predette graduatorie. **Da qui la lesione del diritto soggettivo oggi lamentata dalla docente.**
- 17) IL ricorrente, dunque, attualmente iscritto soltanto nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, lamenta la ingiusta compromissione della sua carriera professionale, dovuta alle prescrizioni contenute nei provvedimenti impugnati che non tengono in giusta considerazione chi, come l'istante, risulta abilitato con i Tirocini Formativi Attivi.

IN BREVE

SULLA GIURISDIZIONE

La presente vertenza, dunque, attiene all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del docente istante.

Un accenno a parte e preliminare, per ragioni di mera completezza, verrà fatto attorno alla giurisdizione.

Posto che lo stesso Ministero, nell'impugnato DM n. 235 del 2014, ritiene che: *“la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice del lavoro (art. 11, comma 6, pag. 12, doc. 1), appare comunque opportuno evidenziare, in breve, come tanto il Tar del Lazio, Sez. III bis (di recente n. 8498/2013), quanto il CdS (v. Adunanza Plenaria n. 11/2011; come pure Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 6212; inoltre, di recente, su Ricorso al Pres. della Repubblica, CdS numero affare 00029/2013) hanno devoluto la giurisdizione – per quanto*



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

riguarda l'impugnazione delle graduatorie ad esaurimento- al Giudice del Lavoro.

Le motivazioni al riguardo sono chiare: la specifica richiesta di inserimento in una determinata graduatoria provinciale, non può essere paragonata ad una qualunque procedura concorsuale, per la quale, invece, sarebbe competente il giudice amministrativo.

II. Il regime della doppia tutela dopo la sentenza delle SS.UU. n. 27991/2013.

Pertanto, secondo l'ulteriore e recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991), quando è contestata dai ricorrenti la legittimità della regolamentazione, avutasi con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, la giurisdizione è del giudice amministrativo.

Viceversa, non è così quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia “la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria,” che va perciò sottoposta al giudice ordinario del quale dunque permane il potere di “disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria” (SS.UU n. 27991/13).

Pertanto, il docente che si sente leso dalla condotta del MIUR ha, in alternativa, due possibili soluzioni: o egli chiede la disapplicazione di una specifica graduatoria provinciale ove non compare incluso, al fine di ottenerne l'inserimento previa disapplicazione degli atti sub-primari; oppure, impugna al giudice amministrativo i soli atti regolamentari per chiederne l'annullamento.

Per di più, il CdS ha ritenuto che: “*il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032*



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

dell'8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi" (Ad. Pl. n. 11 del 2011).

MOTIVI

FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL' ART. 5 BIS L. N. 169 DEL 2008- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA INDEROGABILITA' IN PEIUS - VIOLAZIONE DIRETTIVA 36/2005 CE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE ARTT. 2,3,4,97 COST – ILLOGICITA' MANIFESTA EX ART. 3 COST - VIOLAZIONE ART. 136 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM.

Premesse: l'atto generale è stato già sospeso nell'efficacia dal Consiglio di Stato, con numerose pronunce che si producono in allegato; ciononostante, il MIUR non ha provveduto a ridefinire le graduatorie ad esaurimento, che qui si hanno per impuginate. Ne deriva, dunque, l'evidente disparità di trattamento, tra docenti abilitati con TFA, inseriti nelle GAE grazie al contenzioso, e docenti estromessi, a causa dell'ennesima e non omogenea disciplina di fonte secondaria, riguardante il personale scolastico.

1. Le fonti.

1.1. Preliminarmente, va rilevato che nel comparto della Scuola pubblica, le modalità previste dal Legislatore per il reclutamento del personale docente sono due: 1) graduatorie provinciali; 2) concorso.

Nel dettaglio, l'**art. 399 della L. n. 124 del 1999, che modifica il DLgs n. 297 del 1997**, recita: *"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti*



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

*d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle **graduatorie permanenti** di cui all'articolo 401”.*

1.2. Va poi evidenziato come l'**art. 1 comma 605 lett. c, L. n. 296 del 2006** (Legge Finanziaria) ha disposto la trasformazione delle graduatorie permanenti in *graduatorie ad esaurimento*, tale disposizione prevede che: *“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge (27.12.2006) le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazione, dalla Legge n. 143 del 4 giugno 2004, sono trasformate in **graduatorie ad esaurimento**.”*

1.3. Successivamente, il Miur, nonostante la chiusura delle predette graduatorie, decise di attivare altri cicli di abilitazione, tra cui quello SISS (IX° ciclo) ad iniziare dal biennio 2007/2008.

In considerazione del fatto che i docenti che si sarebbero abilitati con il nuovo percorso, sarebbero stati esclusi dalla possibilità di iscriversi nelle GAE, il Legislatore è intervenuto per prorogare i termini utili all'inserimento degli aspiranti docenti nelle suddette graduatorie.

1.4. Venne così emanato l'**art. 5 bis della l. n. 169/2008** che ha permesso l'ingresso nelle GAE a coloro che **hanno frequentato** i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione (SISS): *“Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i **docenti che hanno frequentato i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati***



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti ”.

1.5. Tuttavia, è pure accaduto che le Scuole di Specializzazione (SISS) non sono mai giunte a termine, in quanto abolite nell'anno accademico 2008-2009, con l'intervento dell'**art. 4 ter del D.L. 25.6.2008 n. 112**, conv. in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

Le scuole SISS sono state così sostituite dai Tirocini Formativi Attivi, tanto che, coloro i quali vennero ammessi alle Scuole SISS, senza più frequentarle, sono stati inseriti in soprannumero ai corsi TFA.

La continuità tra SISS e Tfa, come istituiti dal DM n. 249 del 10 settembre del 2010, è stata sancita con sentenza di merito e passata il giudicato, dal Consiglio di Stato: *“a partire dall'anno accademico 2011-2012, ed in ossequio alle previsioni del DM 10 settembre 2010 – ai sensi dell'art. 2, comma 416, l. 24 dicembre 2007 n. 244 – le SISS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi, di durata annuale, propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione”* (così: **CdS Sez. VI°, sent. 16.01.2015 n.00105/2015**).

2. Le conseguenze derivanti dall'applicazione letterale della normativa in vigore: l'art. 5 bis l. n. 169 del 2008 e la continuità logico-giuridica tra SISS e TFA.

2.1. La sospensione del XI° ciclo SISS, avutosi con la l. n. 133 del 2008, avrebbe comportato l'implicita abrogazione dell'art 5 bis della l. n. 169 del 2008, intervenuta a permettere l' inserimento nelle GAE proprio ai docenti che avessero frequentato il XI° ciclo delle predette Scuole. Invero, nessun docente



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

ha avuto l'occasione di frequentare l'ultimo ciclo (IX°) delle SISS, stante la loro sopraggiunta abrogazione, con la conseguenza che nessun docente ha potuto altresì inserirsi nelle GAE e beneficiare dunque della riapertura dei termini, avutasi con la predetta norma (art 5 bis l. n. 169 del 2008).

Pertanto, stando ad un'interpretazione basata sul dato meramente letterale e temporale della predetta normativa (art. 5 bis l. n. 169 del 2008), il MIUR – diversamente da quanto fatto con l'impugnato decreto - non avrebbe potuto permettere l'inserimento nelle GAE dei docenti che, dopo l'abrogazione delle Scuole di Specializzazione, non hanno mai potuto conseguire “*il titolo abilitante SISS*”, quale requisito di accesso richiesto *stricto sensu* dall'art. 5 bis della l. n. 169/2008.

2.2. Tuttavia, il Ministero ha voluto utilizzare la riapertura delle GAE, come autorizzato dall'art 5 bis della l. n. 169 del 2008, prescrivendo, all'art. 6 comma 2 del DM n. 235/2014, che: “*i docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo (SISS), ivi compresi i docenti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 (TFA), possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo (TFA) alla data di scadenza per la presentazione delle domande (6, comma 2, pag. 9 doc.1)*”.

Secondo quindi le disposizione contenute nell'art 6 comma 2 del DM n. 235 del 09 aprile 2014, i requisiti per l'accesso a pieno titolo nelle GAE previsti dal MIUR sono due:

- 1) iscrizione già con riserva nelle GAE;
- 2) conseguimento del TFA (che sostituisce le SISS abolite ex DL 112/08).



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

2.3. Tuttavia, il primo punto (iscrizione con riserva in GAE) non è affatto previsto dalla normativa di rango primario, ex art 5 bis l. n. 169 del 2008, che, ai fini dell’inserimento a pieno titolo nelle GAE, assegna questa possibilità semplicemente a: “coloro che hanno frequentato i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione (SISS), attivati nell’anno accademico 2007 e 2008, ed hanno conseguito il titolo abilitante”.

La normativa è chiara, e non prevede la preventiva iscrizione con riserva quale requisito necessario per l’inserimento a pieno titolo nelle GAE, **ma solo la frequentazione dei corsi “SISS” ed il conseguimento del titolo “SISS”, nelle more divenuti “TFA” dopo dell’abolizione delle stesse SISS.**

Pertanto, gli atti impugnati **derogano in peius** la normativa statutale (art. 5 bis l. n. 169 del 2008) che non contempla la preventiva iscrizione con riserva.

→ In definitiva, la ratio dell’art 5 bis della l. n.169 del 2008 è quella di consentire l’inserimento nelle GAE ai docenti che, per ultimi, si sono abilitati con le Scuole SISS nono ciclo; però, considerato che nessun docente ha mai frequentato il nono ciclo SISS, a causa della sopraggiunta abrogazione delle stesse Scuole, gli ultimi docenti ad essersi abilitati, di certo, non sono stati i frequentati il IX° ciclo SISS, che non è mai stato avviato e mai si è concluso, ma coloro che, come il ricorrente, hanno frequentato il corso TFA, succedutosi al nono ciclo SISS.

Pertanto, la normativa primaria, che aveva segnato la riapertura delle GAE, ai docenti abilitati nono ciclo SISS, se non la si vuole considerare come implicitamente abrogata, deve indubbiamente intendersi come norma riferita ai corsi TFA, che si succedono alle scuole SISS, nono ciclo, mai avviato e mai concluso.



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

Al riguardo si evidenziano i ripetuti e recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato, con cui sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, dei docenti che si trovano nella stessa ed identica situazione del ricorrente. Il Consiglio di Stato invero, intervenuto attorno al quesito di legittimità degli atti generali ministeriali ha stabilito che: *“Considerato che ad una prima sommaria deliberazione, propria della fase cautelare, le argomentazioni svolte dagli appellanti sembrerebbero evidenziare profili di fondatezza; Rilevata la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile di cui all'articolo 55 c.p.a. derivante agli appellanti dalla esecuzione dell'ordinanza impugnata e in ragione della prevalenza, tra i contrapposti interessi, di quello facente capo agli stessi appellanti che vanno, nelle more del giudizio di merito, tutelati con l'ammissione con riserva nella graduatoria provinciale ad esaurimento (così: ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI^, Ord. n. 5878/2014 Est. Buriceli; Ord. n. 05514/14, Est. Mosca, del 03/12/2014; come pure Ord. n. 1106 del 2015).*

Riconosciuta dunque l'illegittimità dell'atto impugnato, oltre a coloro che erano già stati iscritti nelle GAE, anche coloro che, come la ricorrente, non erano MAI STATI ISCRITTI nelle predette graduatorie, NEANCHE CON RISERVA, grazie al contenzioso, hanno potuto inserirsi, una volta ottenuta l'abilitazione con il TFA.

D'altro canto, proprio alla luce di un'interpretazione logica e sistematica ex art. 3 Cost., se il TFA è riconosciuto dal MIUR come un titolo uguale a quello conseguito presso le scuole SISS (*premessa maggiore*), e se la SISS permette ex art 5 bis l. n. 169 del 2008 l' inserimento nelle GAE (*premessa minore*), anche il TFA deve permettere l'inserimento nelle GAE (*conclusione*)!



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

Qualunque altro limite interposto tra SISS e TFA rappresenterebbe un discrimine ingiustificato, una volta sancita l'equivalenza dei titoli; tra l'altro, si tratterebbe di un limite non contemplato da nessuna norma di rango primario, che risulterebbe così *derogata in peius da una norma di rango secondario*.

Ogni ulteriore distinzione tra TFA e SISS, oltre a non essere prevista dalla normativa di rango primario, **è stata sanata dallo stesso Ministero, il quale ha prescritto anche per le abilitazioni con TFA dei test di ingresso rigidi e selettivi al pari delle SISS, al punto che, coloro che parteciparono ai test SISS, sono stati ammessi in sovrannumero alla frequentazione dei Tirocini Formativi Attivi (art. 15 comma 17 DM n. 249 del 2010), senza così aver dovuto sostenere gli stessi quiz a risposta multipla, che, invece, la ricorrente ha dovuto superare, e riconoscendo in questo modo l'identità dei presupposti giuridici tra TFA e SISS.**

Solo se interpretato nel senso di cui sopra, il disposto normativo **di cui all'art. 5 bis l. n. 169/2008** può dirsi rispettoso del principio di non discriminazione ed eguaglianza ex art. 3 Cost, e può sopperire al vuoto normativo. In caso contrario, una diversa interpretazione normativa, addurrebbe a sollevare delle questioni di illegittimità costituzionale, oppure, il Miur avrebbe dovuto applicare la normativa statale soltanto perciò che essa prevede, inserendo nelle GAE i soli docenti che avevano conseguito il titolo SISS dopo l'anno scolastico 2007/2008, cioè **NESSUNO**, stante la loro abrogazione e successiva sostituzione con il TFA.

PERICULUM IN MORA



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

L'istante, essendo attualmente esclusa dalla GAE, non potrà partecipare né al piano straordinario di assunzione, né al piano ordinario di assunzioni, entrambi ancora in itinere.

E' poi nota la recente e sopravvenuta pubblicazione della Legge n. 107/2015, tale legge prevede la realizzazione di un piano straordinario di assunzione che si divide in tre fasi: A, B e C.

Le predette fasi di assunzioni, sono in corso, durante la redazione del presente atto; ne deriva che la ricorrente, se inserita nelle GAE, potrà partecipare anche all'ultima delle predetti fasi (fase C).

Viceversa, in caso di mancato inserimento nelle GAE, la docente sarà esclusa da ogni possibilità lavorativa, e non potrà godere per niente delle *chance* professionali che il piano straordinario, o anche soltanto quello ordinario, per definizione, assegnano ai docenti inseriti nelle GAE.

Peraltro, una volta assunti tutti i docenti inseriti nelle graduatorie, le medesime graduatorie saranno eliminate, secondo le disposizioni di cui alla l. n. 107/2015: è evidente dunque che la causa non arriverà mai "illesa" ed "integra" sino alla prossima camera di consiglio.

Questa procedura di stabilizzazione, com'è noto, **non esisteva lo scorso anno, al momento della formulazione delle graduatorie valide per il triennio!**

Tale piano di assunzioni, peraltro, prevede un particolare meccanismo, sulla base del punteggio, che, ad oggi, il ricorrente non ha potuto allegare.

Come già sopra evidenziato, la stessa novella prescrive che: *“a decorrere dal 1° settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento “perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”.*



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

E' dunque evidente che, nel caso in cui non venisse emessa un'ordinanza anticipatoria, stante le predette novità normative, la causa non potrà essere mai più riproposta dalla ricorrente, tenuto anche conto dell'eliminazione delle reclamande graduatorie da parte del legislatore.

Non vi sono, al momento, viste le circostanze, altri strumenti processuali che la ricorrente potrebbe utilizzare, per vedersi riconosciuto il diritto leso: **da qui il carattere di urgenza e di residualità del presente ricorso.**

Pertanto, anche nell'ottica del bilanciamento di interessi, è evidente come ai fini della tutela dell'interesse pubblico, la presenza del docente nelle graduatorie ad esaurimento, protegga di più la pubblica amministrazione, rispetto all'attuale esclusione dell'istante, considerata l'imminente eliminazione delle GAE.

ISTANZA PER IL DECRETO MONOCRATICO

Ill.mo Giudice del Lavoro,

l'eliminazione delle graduatorie ad esaurimento, a cui l'istante desidera essere inserita, è imminente. Contestualmente, sono in essere farie fasi del piano delle assunzioni (ordinario e straordinario), con cui il MIUR, sulla base del punteggio dichiarato dai docenti nelle singole graduatorie (da cui l'istante è oggi esclusa) procederà all'immissione in ruolo.

Ora, da qui all'udienza cautelare più utile, la ricorrente rimarrà esclusa dalle predette graduatorie, con evidente pregiudizio per la sua sfera lavorativa, stante l'irreparabilità del danno dovuta alle sua esclusione dalle predette graduatorie.

Ciò premesso, con il presente scritto si

CHIEDE

che la S.V.Il.ma, dato atto della eccezionalità dell'urgenza, Voglia, con decreto inaudita altera parte, ordinare al Ministero, l'inserimento del ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento di , per la classe A346, permettendo alla stessa



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

docente istante, di accedere al servizio web “*istanze online*”, oppure cartacea, al momento riservato soltanto ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Voglia pure accogliere le seguenti conclusioni,

Tanto premesso in fatto in diritto, l’istante come sopra rappresentata e difeso ed elettivamente domiciliato

CHIEDE

IN VIA CAUTELARE: PREVIO DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE, SOSPENDERE L’EFFICACIA DELL’IMPUGNATO PROVVEDIMENTO E DISPORRE L’INSERIMENTO NELLE GAE, PER LA PROVINCIA DI MODENA NELLA TERZA O QUARTA FASICA, DELL’ISTANTE, IN ATTESA DELLA CAMERA DI CONSIGLIO.

IN OGNI MODO, IN SUBORDINE, SOLO CON UDIENZA, ORDINARE L’INSERIMENTO DELL’ISTANTE NELLE GAE MODENA, TERZA O QUARTA FASCIA, PROVINCIA DI MODENA PREVIO ACCERTAMENTO CAUTELARE DEL DIRITTO.

NEL MERITO: ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DELLA DOCENTE DI ESSRE INSERITA NELLE GAE DELLA PROVINCIA DI MODENA, DISAPPLICARE gli atti impugnati e CONDANNARE LA P.A ALL’INSERIMENTO DELLA DOCENTE ISTANTE, NELLA TERZA O QUARTA FASCIA DELLE GAE, PROV. DI MODENA, FATTE SALVE ALTRE DISPOSIZIONE SECONDO GIUSTIZIA.

Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese da distrarre a favore dello scrivente procuratore

Si allega:



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

ALL.1 GAE impugnate

ALL.2 DM 235/14

ALL.3 DM 249 del 2010

ALL.4 Istanza – diffida di inserimento

ALL.5 Certificato abilitazione.

ALL. 6 Giurisprudenza allegata.

Pubblico impiego Valore indeterminato – Esente come dichiarati in atti

Lecce- Modena 17/09/2015

avv. Sirio Solidoro



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

